



Prot. 154/S.G./OR.S.A. Ferrovie
Roma, 7 Ottobre 2019

Ministro dei Trasporti
On. De Micheli Paola

Componenti Commissione Trasporti alla Camera dei deputati

Componenti alla Commissione dei Trasporti al Senato

ANSF

Imprese Ferroviarie Tutte

RFI

Oggetto: Apparato sanzionatorio Dlgs 247/2010.

Il Decreto Legislativo 247 del 30 dicembre 2010 stabilisce il quadro normativo per l'esercizio del trasporto ferroviario con particolare riferimento ai requisiti di qualificazione per lavoratori addetti alla sicurezza della circolazione (Macchinisti) e Imprese.

Ciò che rappresenta, ad avviso della scrivente, una forte criticità nell'apparato sanzionatorio del decreto in oggetto – in calce in parte riportato – è il mancato rispetto del principio di proporzionalità assimilato per molto tempo dalla dottrina e dalla giurisprudenza al principio della ragionevolezza.

E' agevole comprendere infatti come emerga una sostanziale "distanza" tra le sanzioni fatte oggetto del nostro rilievo e le sanzioni, prese ad esempio per pura analogia, del Codice della strada il quale non comporta assolutamente sanzioni di cotanto "peso" economico per il contravventore della medesima norma.

Riteniamo pertanto che l'applicazione letterale di quanto disposto dal Decreto ai lavoratori incorsi in una dimenticanza, o ad un ipotetico furto inconsapevole, sia assolutamente sbilanciata e palesemente penalizzante; nel caso di specie –ad esempio- un macchinista che dimentica la propria patente (pur potendone accertare in tempo reale l'esistenza e la regolarità) viene sanzionato con ammenda pari a 10 volte il proprio stipendio mensile. Nello specifico la scrivente chiede l'immediata sospensione delle sanzioni comminate da ANSF ai lavoratori.

Per buona memoria riportiamo uno stralcio del Decreto in parola:

Il Capo VIII del citato decreto, attraverso l'art.26 regola le Sanzioni, nello specifico:

Art 26 – Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale privo dei requisiti essenziali e della documentazione necessaria ovvero dei requisiti o della documentazione necessaria, conformemente all'art. 4, comma 1, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. L'impresa ferroviaria o il gestore dell'infrastruttura che consente la condotta in violazione all'art. 4, comma 4, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro.





OR.S.A. FERROVIE

ORGANIZZAZIONE SINDACATI AUTONOMI E DI BASE

SEGRETERIA
GENERALE

Via Magenta,13 00185 Roma
Tel. 06.44.567.89 Fax 06.44.529.37

www.orsaferrvie.it
sg.orsaferrvie@sindacatoorsa.it

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con un certificato che autorizza la conduzione per una categoria o sottocategoria difforme dal veicolo utilizzato, in riferimento all'art. 4, comma 6, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza, nel sistema ferroviario nazionale, una documentazione contraffatta o falsificata oppure manipola senza autorizzazione i registri di cui all'art. 19, commi 1 e 2, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 15.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque circoli nel sistema ferroviario nazionale con una licenza scaduta, in riferimento all'art. 13, comma 5, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. Dal 6 al 11 Omissis
12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ostacoli le attività dell'Agenzia previste all'art. 25 oppure non ottemperi alle disposizioni imposte dall'Agenzia stessa in forza del comma 4 del medesimo articolo, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 25.000 euro. 13 e 14 Omissis
15. Le sanzioni di cui al presente articolo sono determinate in considerazione della gravita' e della durata dell'infrazione.

A tal proposito chiediamo l'adeguamento del Decreto in linea con quanto sopra esposto e ci rendiamo disponibili ad un incontro.

Distinti saluti

Il Segretario Generale

Andrea Pelle

**UNITI
SI VINCE**

OR.S.A. FERROVIE
SEGRETERIA GENERALE

**20
ANNI**